

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 23 maggio 2016, n. 96

L.r. 37/85 e s.m.i. _ Proroga autorizzazione coltivazione cava di calcare da taglio in località "Tre Valli", in agro del Comune di LESINA (FG), particelle 92-93 F.52, con accorpamento area impianti di pertinenza su quota particella 16 F. 52– Ditta PASSALACQUA MARMI srl – Apricena (FG).

IL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n.7, art.4, 3° comma , artt. 5 e 6 e s.m.i.;
- VISTA la D.G.R. n.3261 del 28.7.98;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;
- VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- VISTO l'art. 18 del Dlgs n.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;
- VISTA la l.r. 22 maggio 1985, n.37 e succ. modificazioni;
- VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128;
- VISTO il D. L.vo 09 aprile 2008, n.81;
- VISTO il D. L.vo 25 novembre 1996, n.624;
- VISTA la D.G.R. n.538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattiva;
- VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE, e s.m.i. apportate con la D.G.R. n.445 del 23.02.2010;
- VISTO il D.L.vo n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;
- VISTO il DPGR 443 del 31/07/2015 con il quale è stata riorganizzata e ridenominata l'intera struttura regionale, resa operativa con l'insediamento dei Direttori di Dipartimento, avvenuto il 02/11/2015;
- VISTA la DGR 2028 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito al Dirigente Ing. Giuseppe Tedeschi l'*interim* della direzione della Sezione Ecologia;
- VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 405 del 24-11-2015, con la quale il Dirigente della Sezione Ecologia delega, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10, alcune funzioni dirigenziali all'Ing. Angelo LEFONS, così come meglio specificate nel citato atto.
- VISTI gli orientamenti giurisprudenziali in materia paesaggistica, in particolare le sentenze TAR Puglia Bari n.2138/2005, 3948/2005, 3949/2005, 608/2007, 823/2008, ecc. ecc.;
- Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita relazione in atti n.26 del 16/05/2016, sottoscritta dal funzionario istruttore, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- la ditta PASSALACQUA MARMI srl - APRICENA (FG) è stata autorizzata con Determina n.70 del 09/10/03 a subentrare nell'esercizio della cava di calcare da taglio sita in località "Tre Valli" del Comune di LESINA (FG), in catasto al foglio 52 part.lla 92-93 per una superficie complessiva di ha 6,5600, autorizzata con determina n.69/DIR del 09/01/2001, la cui validità è stata protratta, con det. n.206/AEC/2012, sino al 18/06/2014;
- con istanza del 16/06/2014, acquisita al prot. n.9426 il 26/06/2014, la Società esercente ha richiesto un'ulteriore proroga dell'originaria autorizzazione;
- con dichiarazione ex DPR 445/2000, allegata a detta istanza, l'esercente e il direttore dei lavori hanno affermato che la cava:
 - a) non ricade, neanche parzialmente, nei siti della rete "Natura 2000" di cui alle Direttive 92/43/CE (Siti

di Importanza Comunitaria Sic, Zone di Conservazione Speciale ZCS e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale – ZPS);

- b) non ricade in aree protette regionali ex L.R. 19/97 e statali ex Legge 394/91;
 - c) non ricade in aree individuate dal PUTT/P della Regione Puglia, approvato con Delibera di G.R. n. 1748 del 15-12-2000, né come ATE “A” né come ATE “B”;
 - d) l’area interessata non è indicata come area sottoposta a vincoli nella carta giacimentologica approvata con D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 e pubblicata sul BURP n. 44 del 08-03-2010;
 - e) l’attività di coltivazione non ricade, neanche parzialmente, in aree perimetrali a pericolosità idraulica, geomorfologica e che non interferiscono con il reticolo idrografico come individuato dal PAI;
 - f) il piano quotato allegato è perfettamente corrispondente allo stato dei luoghi alla data del 31/12/2013;
 - g) il piano di coltivazione ed il piano di recupero sono rimasti immutati rispetto al provvedimento autorizzativo n.70 del 22/09/2003;
 - h) dispone ancora, al 31/12/2013, di un giacimento da coltivare per un volume di mc. 463.323;
 - i) stando ai ritmi produttivi legati all’attuale dotazione strumentale e umana si necessita di un periodo di tempo di ulteriori 8 anni per ultimare i lavori di coltivazione e recupero;
- verificata l’ultima comunicazione inviata dall’esercente circa il quantitativo annuo estratto, il volume restante al 31/12/14 si è ridotto a 357.973 mc;
 - con determina n.76/AES del 23/9/2011 è stata autorizzata la ripresa della coltivazione e prescritta la messa in sicurezza/ripristino dei luoghi scavati in difformità, così come da progetto specifico n.4766 del 9/9/2011;
 - il dirigente del Settore Ecologia regionale con determina n.214 de 27/10/2000 ha stabilito di non assoggettare a VIA l’intervento estrattivo di che trattasi, fissando delle prescrizioni riportate integralmente nell’originario atto autoritativo n.69/DIR/2001;
 - l’Autorità di Bacino della Puglia con nota n.2528 del 01/03/2012 ha comunicato che *sussistono le condizioni di compatibilità dell’intervento in oggetto con gli obbiettivi e le finalità del PAI, a condizione che la ditta dovrà garantire costantemente, in fase di coltivazione, il mantenimento della stabilità dei fronti di scavo e delle condizioni di sicurezza in cantiere;*
 - con lettere del 22/04/2015 e 02/12/2015 le società ECOLAGUNA ITALIA srl, esercente la cava autorizzata sulle part.ile 16-75 F.52, e la PASSALACQUA MARMI, entrambe amministrate dal Sig. PASSALACQUA Settimio, hanno richiesto che l’area di 4035 mq della part. 16 su cui quest’ultima Società ha installato delle apparecchiature per la prima lavorazione dei blocchi estratti venga stralciata dall’area di cava coltivata dalla ECOLAGUNA ed accorpata, quale pertinenza, all’area della cava di che trattasi;

CONSIDERATO che:

- è presente tuttora in posto quota parte del giacimento autorizzato come risulta dagli elaborati grafici presentati e che l’istante ha precisato di non avere ultimato i lavori di coltivazione nei tempi previsti per cause contingenti di mercato, pertanto il completamento dell’estrazione del volume residuo necessita, stando ai ritmi di estrazione attuali, di ulteriore 6 anni;
- la PASSALACQUA MARMI con lettera del 29/09/2015 ha precisato che la gru a cavalletto ed i due telai taglia blocchi monofilo installati sulla part.16 F.52 sono *“di proprietà e regolarmente iscritti nei cespiti ammortizzabili”* ed ha inviato per gli stessi copia del collaudo di conformità all’autorizzazione edilizia n.1759/2000, firmato dall’Ing. L. Frezza il 14/09/2015, così come acquisito al prot. n.12747 il 24/09/2015 del Comune di Lesina;
- con successiva lettera del 02.12/2015 ha prodotto la planimetria di dettaglio dell’area di pertinenza con ubicati gli impianti installati, il certificato conformità impianto elettrico, il libretto prima installazione gru a cavalletto ed il certificato collaudo quadri elettrici;
- l’area di cava stando a quanto comunicato è tuttora in disponibilità della ditta medesima, giusto atto di acquisto del 13/5/98 del Notaio Giulia d’AVOLIO registrato a San Severo al n.2062 il 2/06/98;
- l’area di pertinenza è detenuta giusto contratto di locazione del 01/04/2016 con validità sino al 31/03/2021,

registrato all'Agenzia delle Entrate di San Severo al n.1941 serie 3T l'1/4/16 e modifiche apportate il 13/5/2016 registrate al n.991 serie 3 stesso giorno a San Severo;

- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata, così come da modulistica pubblicata;
- l'area di cava non ricade in ATE "A" o "B", per cui la prosecuzione dell'attività non è soggetta a verifica paesaggistica ex art.6 NTA del PRAE;
- l'attestato in materia di sicurezza e la relazione sulla stabilità dei fronti, così come disposto dalle Ordinanze A.ES. n.2 e 3/2014 sono stati acquisiti al prot. n.1614 del 10/02/2016, di cui l'Ufficio istruttore ha preso visione;
- i lavori di messa in sicurezza / ripristino dei luoghi scavati in difformità, prescritti con la determina n.76/AES/2011, non risultano ultimati, così come si evince dall'esame della planimetria stato di fatto dic. 2013, per cui la concessione di un differimento dell'ultimazione comporta l'emissione di una nuova polizza fideiussoria a garanzia, il cui importo, tenuto conto che si prevedeva la messa in opera di circa 20.000 mc di blocchi e sfridi, deve essere riparametrato alle recenti determinazioni in merito;

Ritenuto di proporre la proroga dell'autorizzazione della cava in oggetto e della stessa, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 37/85, fino al 31/03/2021, con accorpamento area pertinenza su quota particella 16 F. 52 e aggiornamento perimetrazione aree e delle prescrizioni / ordini, nei termini di cui alla relazione n.26 del 16/05/2016;

verifica ai sensi del DLgs 196/2003

garanzia alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile della struttura provinciale interessata;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito

DETERMINA

alla ditta PASSALACQUA MARMI srl, con sede in APRICENA (FG) – loc.tà Vallone dell'Elce – COD. FISC. e P.IVA 01394150716 (rappresentante legale: PASSALACQUA Settimio, nato il 02/01/1942 a Valle Castellana

(TE), residente a Apricena (FG) in Via G. Marconi, 32), di seguito denominato esercente, **è accordata:**

ai sensi dell'art.14 della l.r. Puglia n.37/85, la proroga della validità dell'originario Decreto autorizzativo n.69/DIR del 09/10/2001, al fine di proseguire i lavori di coltivazione della cava da taglio in località "Tre Valli", in agro del Comune di LESINA (FG), autorizzata sulle particelle 92-93 del F.52, su una superficie complessiva di ha 6,5600;

ai sensi dell'art. 23 del R.D. n. 1443/27 e dell'art. 11 della l.r. n. 37/85, l'accorpamento quale pertinenza di cava dell'area di 4035 mq, quota part.16 F.52, ove sono state installate una gru a cavalletto e due telai taglia blocchi monofilo per la prima lavorazione dei blocchi estratti;

- 1) La presente autorizzazione viene rilasciata a condizione che l'esercente presti le garanzie finanziarie, come specificate nel seguito, per l'adempimento degli oneri derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere da eseguire e ai lavori di recupero ambientale dell'area, nonché ai lavori di ripristino/messa in sicurezza dei luoghi escavati abusivamente. Dette garanzie possono essere rese anche sottoforma fideiussoria/assicurativa e quella relativa al recupero finale deve essere valida per i due anni successivi alla data di scadenza della presente autorizzazione, ai sensi della DGR 292/2011. Le polizze fideiussorie possono essere svincolate solo dopo l'avvenuto collaudo;
- 2) L'area di pertinenza sede degli impianti di primo trattamento a servizio della cava in questione, della superficie di 4035 mq, delimitata da 4 vertici da Individuarsi sul terreno con altrettanti pilastri saldamente infissi, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm. 25x25x30 e riportante l'anno di apposizione (2016), il numero di individuazione del pilastro, così come indicato nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 3) Al termine dei lavori di coltivazione della cava in questione tutti gli impianti di pertinenza suddetti dovranno essere smantellati e l'area di sedime recuperata ai fini agricoli;
- 4) Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti dagli Atti sopra indicati n.69/DIR del 09/10/2001, n.76/AES del 23/09/2011 e n.206/AES del 22/05/2012, che si intendono integralmente recepiti, salvo quanto in contrasto con il presente provvedimento.
- 5) Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:
 - a. La presente autorizzazione è valida fino al 31/03/2021 e decorre dalla data di deposito al protocollo dello scrivente Servizio delle polizze fideiussorie, come specificate nel seguito. L'esercente deve prestare le summenzionate garanzie prima dell'inizio dei lavori;
 - b. trasmettere alla Regione Puglia – Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive – Modugno (Ba) entro il 31 marzo di ogni anno, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente nonché l'attestazione di sicurezza e la relazione sulla stabilità dei fronti, ex artt. 6 e 52 del D.L.vo 624/96, nelle forme e contenuti di cui alle Ordinanze n.1-2-3 del 2014;
 - c. entro 15 (quindici) giorni, dalla data di notifica della presente: _ provvedere all'apposizione dei pilastri come sopra indicato; _ delimitare sull'attuale fondo cava (a mezzo barriere - nastri segnalatori - cartelli di divieto) il perimetro zone interessate dalla ricostruzione gradoni previste dal relativo progetto acquisito al prot. n.4766 del 09/09/2011, quindi nei successivi 12 (dodici) mesi completare i suddetti lavori di ricostruzione;
 - d. A garanzia dei lavori di recupero ambientale si stabilisce l'importo di € 140.000,00 (euro centoquarantamila/00), come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fideiussoria

bancaria/assicurativa, di durata iniziale fino al 31.03.2023, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art.25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

- e. A garanzia dei lavori di messa in sicurezza e ripristino dei luoghi scavati abusivamente si stabilisce l'importo di € 40.000,00 (euro quarantamila/00), come garanzia finanziaria. Tale garanzia può essere resa anche sotto forma fideiussoria bancaria/assicurativa, di durata iniziale di 12 (dodici) mesi per l'adozione degli obblighi derivanti dall'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino, come da progetto prot. n.4766 del 09/09/2011. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo dei lavori, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di ripristino, la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;
- f. Il presente provvedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, tutela paesaggistica - ambientale, ecc..;
- g. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui ai precedenti provvedimenti e della presente determina o di altre che fossero impartite dalla Sezione Ecologia – Servizio Attività Estrattive, può comportare la sospensione dei lavori, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt.16, 17 e 18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore di competenza ed al Dirigente della Sezione Ecologia;
- d) sarà notificato in copia alle ditte PASSALACQUA MARMI srl, ECO LAGUNA ITALIA srl, al SINDACO di LESINA (FG)
- e) Il presente atto, composto da n°07 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive delegato
Ing. Angelo Lefons